



LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, MA NON DAVANTI ALL'ALGORITMO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

NOTA DELL'AUTORE

Questo articolo è un commento giuridico accompagnato da una dose di umorismo, che si riflette anche nella copertina e nel fumetto. La satira richiama l'attenzione sul tema e sulla percezione di possibili disparità di trattamento.

Senza falsi bigottismi tecnologici: l'intelligenza artificiale è ormai utilizzata anche nel mondo del diritto, dagli avvocati come dai magistrati. Il suo impiego richiede consapevolezza, verifica e responsabilità da parte di chi sottoscrive un atto o un provvedimento.

Il senso dell'articolo è questo: quando l'uso dell'IA diventa disattento, distorto o superficiale, devono esserci regole chiare e criteri coerenti per valutare condotte effettivamente identiche. Errori diversi richiedono valutazioni diverse; condotte uguali meritano lo stesso metro di giudizio. Il rigore nel controllare ciò che si firma deve valere da entrambi i lati del banco.

1 INTRODUZIONE

2 QUANDO LA MAGISTRATURA LASCIA IMPRONTE DELL'IA

3 LE CONCLUSIONI: DUE PESI E DUE MISURE?

1 INTRODUZIONE

Negli ultimi mesi, diversi avvocati sono finiti sotto i riflettori per atti contenenti citazioni sbagliate, precedenti inesistenti o argomentazioni riconducibili a un uso poco sorvegliato dell'IA. Sul Periscopio abbiamo raccontato casi significativi:

- [Corte d'appello di Bari, n. 785/2026](#): citazioni inesatte, non verificabili o estranee alla causa. La decisione viene trasmessa al Consiglio dell'Ordine di Trani, anche senza certezza sull'impiego dell'IA;
- [Cassazione penale, n. 11431/2026](#): precedenti richiamati per principi che non affermavano, con errori ricondotti a una probabile "allucinazione informatica". Ricorso inammissibile;
- [Tribunale di Siracusa, decisione del 20 febbraio 2026](#): citazioni giurisprudenziali prive di riscontro e ipotesi di uso acritico dell'IA. Riconosciuta la colpa grave, con condanna della parte per responsabilità aggravata;
- [Tribunale di Latina, n. 1034/2025](#): ricorsi seriali, argomenti inconferenti e uso distorto dell'IA nel quadro di una condotta ritenuta abusiva;
- [Tribunale di Torino, n. 2120/2025](#): ricorso predisposto con il supporto dell'IA e pieno di riferimenti inconferenti. Condanna della parte per responsabilità aggravata;
- [TAR Milano, n. 3348/2025](#): il difensore ammette l'utilizzo dell'IA per ricerche risultate errate. La sentenza viene inviata all'Ordine per le valutazioni deontologiche;

Il messaggio è chiaro: **usare l'intelligenza artificiale non è vietato in sé. Depositare i risultati senza verificarli può avere conseguenze.-**

Il chatbot scrive. L'avvocato firma e ne risponde. Se deposita contenuti sbagliati senza verificarli, rischia responsabilità professionali e disciplinari e può esporre il cliente a ricorsi inammissibili e sanzioni.

E se, invece, le risposte dei chatbot spuntano nei provvedimenti dei magistrati?

2 QUANDO LA MAGISTRATURA LASCIA IMPRONTE DELL'IA

Il primo caso riguarda la **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XI, sentenza n. 981/2026, depositata il 17 febbraio 2026.-**

Nel provvedimento, fra la ricostruzione dei fatti e i motivi della decisione, compare questo passaggio:

«Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza».

Una risposta da chatbot rimasta nel provvedimento. **Il testo era “pronto per essere inserito in sentenza”. E dentro ci è finita anche la risposta che lo accompagnava.-**

Il secondo caso arriva davanti alla **Corte d'appello di Cagliari, con l'ordinanza n. 182/2026.-**

Nella sentenza di primo grado era rimasta una frase altrettanto eloquente:

«Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l'impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido».

La parte soccombente aveva impugnato la decisione, sostenendo che l'uso dell'IA la rendesse nulla o addirittura inesistente.-

La Corte d'appello, **nel decidere sulla richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva**, ha ritenuto questo motivo non manifestamente fondato. Si tratta dunque di una **valutazione cautelare**, non della decisione definitiva sull'appello.-

Il ragionamento è semplice: **una traccia dell'IA nella scrittura non prova automaticamente che il giudice le abbia affidato la decisione.**

L'**art. 15 della legge n. 132/2025** riserva al magistrato l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti. Secondo la Corte d'appello, questa riserva non impedisce un aiuto nelle attività preparatorie o redazionali, purché la decisione resti umana.-

3 LE CONCLUSIONI: DUE PESI E DUE MISURE?

Certo, citare sentenze inventate e lasciare nella motivazione una risposta del chatbot sono fatti diversi. Non producono automaticamente le stesse conseguenze. E una frase

rimasta per errore non basta a dimostrare che il giudice abbia delegato la causa all'algoritmo.-

Gli avvocati devono controllare le fonti, leggere i precedenti e rispondere degli atti che firmano. Giusto così.-

Lo stesso rigore deve valere per i magistrati.-

Il rischio, altrimenti, è alimentare una percezione difficile da accettare: **severità verso l'avvocato che si affida alla macchina, indulgenza verso il giudice che utilizza lo stesso strumento.-**

La tecnologia può aiutare entrambi. **Ma il dovere di controllare ciò che si firma non può cambiare in base alla posizione occupata nell'aula.-**

Resta, infine, una domanda: basta che il magistrato digiti un prompt e impartisca istruzioni perché la decisione possa dirsi davvero umana?